



COMUNE DI VILLALBA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 2 DEL 03-02-2025
Ordinanza Sindacale n. 2 del 03-02-2025

OGGETTO	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA, AI FINI DEL CONSUMO UMANO, DISTRIBUITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI VILLALBA.
----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, con la nota Prot. n. 11 del 01 febbraio 2025, avente ad oggetto *“Presenza di batteri Coliformi e di Escherichia Coli in campione di acqua del Comune di Villalba (CL). Richiesta adozione adempimenti urgenti tra cui emissione di ordinanza di inidoneità al consumo umano con limitazioni ad uso domestico NON potabile fino a risoluzione di criticità.”* registrata al protocollo generale dell’ente in data 03/02/2025 con il numero 719, il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, dell’ASP di Caltanissetta ha comunicato la presenza di batteri coliformi e Escheria Coli in campione prelevato nel territorio del Comune di Villalba, richiedendo l’emissione di ordinanza di inidoneità al consumo umano con limitazione ad uso domestico NON potabile dell’acqua in distribuzione nella rete fino alla risoluzione delle criticità;
- che lo stesso Ente, con nota prot. n. 12 del 02/02/2025, registrata al protocollo dell’ente in data 03/02/2025 con il numero 720,, ad integrazione di quanto già comunicato con la nota di cui al punto precedente, ha trasmesso copia del rapporto di prova dalla quale *“si rileva altresì la presenza di batteri Enterococchi intestinali nel campione prelevato nel territorio del Comune di Villalba”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”*;

CONSIDERATO che l’acqua attualmente distribuita nella rete comunale risulta non conforme ai parametri di legge e, conseguentemente, ne deve essere vietato l’uso per consumo umano;

VISTO l’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali:

- *“4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.*
- *5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”, secondo il quale “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni*

e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, il cui articolo 2 individua il Sindaco quale “Autorità sanitaria locale”;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario, per ragioni igienico – sanitari, adottare apposita ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica e disporre il divieto di utilizzo dell’acqua non potabile fino al superamento della criticità e fino a quando non verrà comunicato il ripristino delle caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita alla Popolazione con rientro nei valori di regolarità;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento mira ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato mediante il ricorso agli strumenti ordinari;

CONSIDERATO che il presente atto produrrà effetti sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo nell’uso potabile dell’acqua distribuita dal civico acquedotto, **è fatto divieto**, nell’ambito territoriale del Comune di Villalba, di utilizzare l’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, limitandone l’uso solo per gli altri scopi domestici e civili fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento.

DISPONE

CHE la Società Caltaqua e la Società SiciliAcque S.P.A. provvedano a monitorare, in collaborazione con il laboratorio di Sanità Pubblica di Caltanissetta ed il Distretto Sanitario di Caltanissetta, lo stato di inquinamento dell’acqua distribuita, facendo obbligo alle stesse società di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;

CHE la Società Caltaqua provveda, come previsto dalla carta dei servizi al punto 4,6-Crisi qualitativa, a comunicare tempestivamente ai cittadini interessati la presente Ordinanza e successivamente l’avvenuta cessazione delle condizioni di rischio;

CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo pretorio e sino al momento dell’avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità con rientro nei parametri di legge;

DISPONE

altresi, che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al Prefetto di Caltanissetta.
- b) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale locale;
- c) sia trasmessa alla Società Caltaqua e alla Società Siciliacque S.P.A.;
- d) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale di Caltanissetta;
- e) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

(Maria Paola Immordino)